

CONVENZIONE

tra il Governo di San Marino e il Governo Italiano
in materia di caccia

Il Governo della Repubblica di S. Marino e il Governo di S. M. il Re d'Italia, animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti che possono derivare, tanto ai cittadini sammarinesi quanto a quelli italiani, specie dei comuni limitrofi col penetrare cacciando, anche per inavvertenza, in territorio rispettivamente italiano e sammarinese e coll'incorrere così nella possibilità di essere dichiarati in contravvenzione, ancorchè muniti della patente di caccia e licenza di porto d'armi rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato, hanno di comune accordo, convenuto quanto appresso :

Articolo unico.

I cittadini della Repubblica di S. Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'Autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle provincie di Forlì e di Pesaro, purchè si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di S. Marino, purchè si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

Pari trattamento viene fatto, entro i detti limiti territoriali, per l'esercizio della uccellazione.

A tal fine l'Autorità di S. Marino e quelle di Pubblica Sicurezza delle due anzidette provincie italiane, si dovranno comunicare reciprocamente l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o d'aucupio.

La presente convenzione sarà ratificata dalle parti contraenti, previa approvazione da parte dei competenti organi dei due Stati.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di cinque anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Fatta in Roma, in doppio originale, il sedici luglio millenovecentoventisei.

PER SAN MARINO

Giuseppe Forzi
plurimp.
plurimp. officio

PER L'ITALIA

Benito Mussolini